

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO TERRITORIALE "OLLOLAI"

Articolo 1 – Titolarità, denominazione ed uso del marchio

1. Il presente regolamento individua le norme di utilizzo del marchio territoriale denominato "Ollolai", anche nelle varianti "Ollolai.Capitale", "Ollolai, prodotti della longevità", "Ollolai, patria di Ospitone" e "Ollolai.Alalè", di cui è titolare il Comune di Ollolai in seguito indicato, per semplicità espositiva, semplicemente come "Comune".
2. Di tale marchio il Comune verifica il corretto e legittimo uso in conformità con le proprie finalità statutarie.

Articolo 2 – Obiettivi e finalità del marchio

1. Il Comune intende promuovere le produzioni, i servizi le manifestazioni e gli eventi del territorio del Comune valorizzandone la qualità ai fini di aumentare il livello qualitativo dell'offerta turistica e produttiva del territorio e garantire la salvaguardia del suo ambiente naturale; garantire i consumatori che fruiscono dei beni e servizi del territorio, favorendo l'accesso ai servizi ed ai prodotti a minor impatto ambientale; incentivare l'imprenditoria locale a produrre beni e servizi in modo compatibile con il territorio, salvaguardando le tradizioni locali; semplificare le attività di promozione attraverso la valorizzazione di un'immagine unitaria che l'utente finale possa riconoscere quale indicazione istituzionale della qualità dell'offerta del territorio; favorire la cooperazione tra le imprese locali.
2. L'apposizione del marchio su un prodotto/servizio certificherà non solo la provenienza delle materie prime nonché la loro trasformazione e l'erogazione di servizi al loro interno secondo procedure definite, ma anche il rispetto delle tradizioni produttive e dell'ambiente in tutte le fasi produttive.

Articolo 3 – Destinatari del marchio

1. I soggetti che possono richiedere la concessione d'uso del marchio da apporre ai propri prodotti/servizi che soddisfano i criteri contenuti all'interno dei singoli disciplinari di produzione devono obbligatoriamente essere imprese che abbiano una sede nel territorio del Comune di Ollolai. Sono ammesse in deroga Associazioni di imprese che abbiano all'interno della compagine, in posizione minoritaria, imprese con sede esterna al territorio Comunale.
2. I soggetti organizzatori di manifestazioni ed eventi potranno richiedere la concessione d'uso del marchio al solo fine di promuovere il marchio stesso o nel caso che l'attività organizzata preveda finalità di promozione del territorio di Ollolai.

Articolo 4 – Tutela identità produttive locali

1. Il Comune, con la concessione in uso del marchio, garantisce il controllo sulla tutela dell'identità produttiva e l'impiego di tecniche consone alla tutela del territorio e della propria comunità.

Articolo 5 – Registro delle aziende

1. Le imprese, associazioni o enti che intendono fruire del marchio devono essere iscritte presso l'apposito Registro istituito dal Comune e rispettare quanto previsto dal presente regolamento.

Articolo 6 – Requisiti di accesso al marchio

1. L'iscrizione al Registro è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Per i produttori agricoli
 - possesso dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento dello stato di imprenditore agricolo con possibilità di verifica delle effettive mansioni primarie di agricoltore;
 - ottemperanza degli specifici disciplinari di produzione, qualora redatti.
 - b) Per i trasformatori di prodotti primari
 - effettiva appartenenza al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria e Artigianato in qualità di trasformatori agro – alimentari. Deroga per le Associazioni dedite alle piccole produzioni che si prefiggono la riscoperta e la valorizzazione delle tradizioni alimentari tipiche del territorio di riferimento.
 - ottemperanza degli specifici disciplinari di produzione, qualora redatti.
 - c) Per gli artigiani
 - effettiva appartenenza al registro delle imprese artigiane della Camera di Commercio, Industria e Artigianato. Deroga per le associazioni dedite alle piccole produzioni per la riscoperta e la valorizzazione delle tradizioni artigianali del territorio di riferimento, nonché agli hobbisti iscritti nell'apposito registro comunale.
 - ottemperanza degli specifici disciplinari di produzione, qualora redatti.
 - d) Per le imprese turistiche e della ristorazione
 - effettiva appartenenza al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria e Artigianato in qualità di impresa turistica e/o della ristorazione. Sono ammesse Associazioni relative ai servizi turistici.
 - ottemperanza degli specifici disciplinari di produzione, qualora redatti.

Articolo 7 – Attribuzione del Marchio

1. Quanto stabilito dal presente regolamento disciplina l'uso del marchio.

2. La Giunta Comunale, con propria delibera, vista la domanda d'uso del marchio a seguito di verifica di ottemperanza di quanto stabilito dal presente regolamento e da eventuali disciplinari specifici dall'ufficio amministrativo, potrà concedere l'uso del marchio, per un periodo di tempo consono al tipo di attività espletato.
3. L'uso improprio del marchio comporta la pubblicazione della diffida d'uso del marchio sul proprio sito e comunicato ai giornali online e alla stampa locale.

Articolo 8 – Apporto specialistico di esperti

1. Per qualsiasi adempimento di natura tecnica il Comune ha la facoltà di avvalersi di esperti interpellati all'occorrenza, in base alla natura delle questioni trattate.

Articolo 9 – Rilascio e durata della concessione

1. L'accesso all'uso del marchio, concesso dalla Giunta Comunale, avviene con la presentazione della domanda di concessione dell'uso del marchio da parte del richiedente, finalizzata alla dimostrazione del possesso dei requisiti d'accesso necessari a seguito di istruttoria da parte dell'ufficio preposto.

Articolo 10 – Sorveglianza e controllo

1. A garanzia del corretto impiego del marchio, il Comune identifica le modalità di controllo per verificare la conformità al presente. I controlli effettuati dagli incaricati dal Comune non escludono e non si sostituiscono a quelli previsti dalla normativa vigente.

Articolo 11 – Segnalazione di violazioni

1. Le segnalazioni devono essere supportate da prove oggettive, cioè da informazioni e/o documentazioni qualitative o quantitative misurabili.

Articolo 12 – Materia oggetto di controllo

1. Il Comune si riserva, in ogni tempo e a suo insindacabile giudizio, di effettuare le necessarie forme di controllo sul rispetto dei requisiti specificati, avvalendosi, della collaborazione di enti di certificazione con cui stipulare apposite convenzioni e concordare piani di controllo e di campionamento.

Articolo 13 – Termini di apposizione del marchio

1. Il marchio è apposto dall'imprenditore e sotto la sua personale responsabilità, ed è concesso in uso esclusivamente dal Comune.

Articolo 14 – Uso non autorizzato del marchio

1. Eventuali abusi nell'uso del marchio da parte di aziende non iscritte nell'apposito registro saranno perseguiti a norma di legge.

Articolo 15 – Norma transitoria

1. Il Comune si riserva di selezionare, a suo giudizio, aziende o soggetti particolarmente significativi per tipologia di prodotto o per settore, allo scopo di intraprendere in via sperimentale le attività di concessione dell'uso del marchio, secondo la logica e le modalità prescritte dal presente Regolamento, al fine di verificare la validità della strada intrapresa e di valutare i benefici commerciali e di marketing di tale scelta.

ALLEGATO: STUDIO MARCHIO E BOZZA LOGO E SUE POSSIBILI ESPLICAZIONI.